

Regolamento interno per le elezioni della Consulta degli Studenti iscritti ai corsi ordinamentali del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia

Articolo 1 – Elettorato attivo

L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 dello Statuto del Conservatorio di Musica *Fausto Torrefranca* di Vibo Valentia, spetta agli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di emanazione del presente decreto e che siano regolarmente iscritti alla data delle elezioni. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto, redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione Elettorale, entro il 24/02/2026, resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 2 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

La Consulta degli Studenti è composta da cinque studenti del Conservatorio di Musica *Fausto Torrefranca* di Vibo Valentia secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1 del D.P.R. n. 132/03.

Al fine di garantire pari opportunità di genere, è fissata una soglia massima del 60% dei seggi disponibili per entrambi i sessi.

E' possibile la deroga al sopraindicato criterio solo ed esclusivamente in assenza di sufficienti candidature di uno dei due generi.

Possono concorrere all'elezione per la Consulta, gli studenti che abbiano compiuto i diciotto anni alla data di emanazione del presente decreto, che siano regolarmente iscritti alla data delle elezioni e in regola con il pagamento delle tasse relative. I candidati, in possesso dei sopraindicati requisiti di eleggibilità, devono far pervenire la propria candidatura indirizzata alla Commissione Elettorale entro le ore 12,00 del 12/02/2026 (termine perentorio), a mezzo PEC protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it, a mezzo posta o a mano presso l'ufficio protocollo del Conservatorio (che, in detta evenienza, rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata). Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata mediante raccomandata A/R e confermata a mezzo e-mail all'indirizzo di posta protocollo@consvv.it sempre entro il termine sopra indicato. Per il rispetto del termine farà fede il timbro postale.

Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti. Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografica e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa.

Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Commissione Elettorale che informa l'elettorato con avviso pubblicato all'Albo e sul sito web.

Qualora le candidature non raggiungano il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura verrà aggiornata entro 15 giorni.

Articolo 3 – Commissione Elettorale – Seggio Elettorale

Il Direttore nomina con proprio decreto i componenti della Commissione Elettorale, scelti fra gli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età alla data dell'emanazione del presente decreto. La Commissione Elettorale è composta da tre membri effettivi e un supplente e svolgerà anche la funzione di Seggio Elettorale, indicando altresì il Presidente e il Segretario. Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione. Il membro supplente sostituirà il membro effettivo in caso di motivato impedimento di quest'ultimo. La Commissione Elettorale si avvale, ove necessario, della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisire e pubblicare l'elenco degli elettori;
- disporre l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- pubblicare all'Albo del Conservatorio l'elenco dei candidati che resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
- garantire a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
- esaminare gli eventuali ricorsi e pubblicare l'esito degli stessi;
- divulgare, con l'ausilio dei servizi di segreteria del Conservatorio, presso l'elettorato attivo, tramite affissione all'Albo e sul sito web il materiale presentato dai candidati su supporto informatico;
- predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicurare il funzionamento del Seggio;
- ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redigere il verbale delle operazioni di voto ed esaminare gli eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza semplice. Nessuno dei componenti la Commissione può presentare la propria candidatura; l'accettazione della nomina a componente della Commissione implica la rinuncia contestuale, automatica e irrevocabile all'eventuale candidatura.

Articolo 4 - Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente o dal Segretario della Commissione Elettorale contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto.

Si possono esprimere al massimo due preferenze e una delle due, al fine di garantire il principio della parità di genere sancito nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve necessariamente appartenere a un candidato di genere diverso, pena la cancellazione della seconda preferenza.

La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della vidimazione, se è deteriorata, se presenta segni d'identificazione, o qualsiasi altro segno o indicazione grafica diversi dall'indicazione delle preferenze, nonché in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Le procedure elettorali di cui al presente Regolamento possono essere espletate anche per via telematica, indicando nel provvedimento di indizione le modalità da adottare attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica certificata in grado di garantire l'espressione personale, libera e segreta del voto e il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza delle operazioni elettorali. Il voto espresso in violazione dei principi di cui sopra è nullo.

Articolo 5 - Metodo d'elezione

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide, fermo restando il limite massimo dei seggi disponibili per ciascun genere (maschio/femmina) stabilito nella misura del 60%. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità anagrafica. La Consulta degli Studenti dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Articolo 6 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

Articolo 7 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 8 - Nomina della Consulta degli Studenti

Il Direttore con proprio decreto affisso all'Albo nomina gli studenti nella Consulta degli Studenti.

Articolo 9 - Ricorsi

Trascorse ventiquattr'ore dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Decadenza

Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 ovvero in caso di dimissioni. In tali casi si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.

Vibo Valentia 27 gennaio 2026

F.to
Il Direttore
Vittorino Naso